

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI (Rif. prog. Voce A.1.c.) PON INCLUSIONE AV1-381 - Programma Operativo Nazionale “Inclusione” - Avviso 1/2019 “Inclusione”- operatori economici per l'affidamento di servizi, forniture ed incarichi professionali nel settore delle politiche sociali.**

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA N.**

**CODICE UNICO DI PROGETTO G51H20000130001**

L'anno duemilaventuno, il giorno.....del mese di ....., presso la residenza del Comune di Venafro in Piazza Cimorelli n. 1 - 86079 Venafro (IS),

**TRA**

Il Dr. Melone Antonio, C.F MLNNTN66A09L725T, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio di Piano ATS Venafro, nato Venafro (IS) il 09 gennaio 1966, e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Comune di Venafro, quale Ente capofila dei comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale di Venafro, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ambito Territoriale Sociale di Venafro che rappresenta;

**E**

.....nato/a  
a.....il.....residente a  
.....in ....., in  
qualità di Rappresentante legale della  
Cooperativa.....con sede legale a  
.....in via .....,  
P.IVA .....

**PREMESSO** che:

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l’Avviso Pubblico n. 1/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014 – 2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione ed il sostegno per l’inclusione attiva;
- la Proposta progettuale presentata da questo Ambito Sociale è risultata tra i progetti ammessi al finanziamento dal Ministero del Lavoro;

**VISTA** la Convenzione di Sovvenzione stipulata in data 21/10/2020 fra la Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali e l’Ambito Territoriale Sociale di Venafro;

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

**Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

L’affidamento ha per oggetto:

- il Rafforzamento dei servizi sociali, attraverso l’inserimento della figura di una/o psicologa/o per il potenziamento dell’equipe multidisciplinare, di cui alla voce di costo A.1.c (codici interventi PON SIA) per l’anno 2021, per n° 6 mesi, decorrenti dalla data del 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021;

- il servizio è affidato tramite l'utilizzo dell'albo fornitori nel rispetto del principio di rotazione, in base a quanto disciplinato dalla delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016 e dall'art. 36 del D. Lgs. n.50/2016 e nel rispetto della clausola sociale che garantisce continuità di servizio al personale già impiegato;
- il servizio è volto alla realizzazione di attività di supporto per la gestione delle attività previste dall'Azione 9.1.1. a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 "Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione" approvato ed ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto direttoriale n. 332 del 27/09/2019;

## **Art. 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO**

L'attività di Rafforzamento dei Servizi Sociali si caratterizza come attività di supporto psicologico all'equipe nella lettura multidisciplinare del caso e lavora in tandem con l'assistente sociale. Ove opportuno, propone percorsi di osservazione e supporto mirati.

Il Soggetto affidatario del servizio lavora in stretta sinergia con l'Ufficio di Piano e viene coordinato dal Coordinatore del Piano Sociale di Zona. La gestione del servizio dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme previste dai Regolamenti Comunali e d'Ambito vigenti, nonché di tutte le norme statali e regionali applicabili. Le funzioni di vigilanza e controllo, sono demandate al Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Ciò premesso, l'Ufficio di Piano ha sede presso il Comune di Venafro, in qualità di Comune Capofila. La disponibilità di tali spazi, tuttavia, non comporta obblighi di presenza giornaliera per gli operatori e non esclude la necessità di prestare parte dell'attività lavorativa anche presso gli altri Comuni dell'Ambito, più in generale, presso altre strutture che collaborano con l'Ambito.

Le risorse previste nell'ambito del progetto per le attività di cui all'art. 1 risultano essere:

Codice attività	Quantità	Profilo Professionale	N° ore mensili	N° mesi	Costo orario unitario	Iva	Costo orario totale	Totale spesa
A.1.c	1	Psicologo	79	6	€ 20,95	€ 1,05	€ 22,00	€ 10.428,00

l'importo complessivo dell'affidamento per tutta la durata del contratto è determinato in € 10.428,00 comprensivo di IVA.

## **Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO**

Il servizio previsto all'art. 1 è affidato per un periodo di n. 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Tale durata si intende fissata tenendo conto della situazione e delle esigenze definite secondo la normativa in vigore al momento dell'indizione della procedura ad evidenza pubblica.

## **Art.4 – GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il soggetto affidatario dovrà garantire il potenziamento dell'equipe multidisciplinare, attraverso uno staff dotato di personale qualificato ed esperto, in grado di supportare con efficacia le attività inerenti i servizi del Piano Sociale di Zona, favorendo, ove possibile, un'articolazione oraria compatibile con gli orari di apertura degli uffici distrettuali. Il soggetto affidatario dovrà inoltre salvaguardare i livelli occupazionali attualmente esistenti nell'Ambito Territoriale Sociale nel rispetto dell'art. 18 del regolamento regionale n° 1/2015.

## **Art.5 – DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Gli interventi del personale impiegato nel Servizio di **potenziamento dell'equipe multidisciplinare**, (rif. **prog. voce A.1.c**), sono destinati ai nuclei familiari residenti nel *territorio dell'Ambito Sociale Territoriale di Venafro (ATS)*.

#### **Art.6 – PERSONALE, OBBLIGHI E REQUISITI**

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione si richiede l'impiego delle seguenti figure professionali: n. 1 Psicologo/a.

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione e con proprio personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente e di competenze tecniche adeguate alla tipologia di attività ed ai compiti richiesti. Il personale è tenuto inoltre a rispettare il segreto professionale e le norme vigenti sui dati sensibili.

Per effetto dell'affidamento nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato né a tempo determinato né a tempo indeterminato viene instaurato con il Comune e il personale dell'aggiudicatario il quale, con la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva il committente da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere in tal senso avanzata.

Prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario dovrà trasmettere l'elenco del personale titolare, che andrà tempestivamente aggiornato ad ogni variazione, con l'indicazione della qualifica, del livello contrattuale, dei requisiti professionali posseduti e del curriculum vitae, nonché dell'elenco del personale di riserva incaricato delle eventuali sostituzioni con l'indicazione dei requisiti professionali posseduti e del curriculum vitae. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la rispondenza del personale indicato alle esigenze del servizio ed ai requisiti richiesti.

Ogni sostituzione potrà avvenire solo con operatori di pari qualifica e competenza e sarà, in ogni caso preventivamente comunicata per iscritto e /o per via telematica al committente. In ogni caso, dovrà essere garantita la sostituzione di personale che abbia dato luogo ripetutamente alla non osservanza di quanto stabilito dalla presente Convenzione, dandone comunicazione al committente.

#### **Art. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO**

L'Ufficio di Piano comunicherà per iscritto alla Cooperativa/Consorzio aggiudicatrice il giorno e l'ora stabiliti per la stipula e la sottoscrizione del Contratto; in caso di mancata ed ingiustificata presenza della persona autorizzata allo scopo, si riserva la facoltà di disporre la decadenza dell'aggiudicazione provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni.

#### **Art. 8 – COPERTURE ASSICURATIVE**

La Cooperativa/Consorzio deve garantire le seguenti polizze assicurative che esonerino totalmente ed espressamente l'Ufficio di Piano da qualsiasi responsabilità inerente il servizio convenzionato:

- una polizza R.C.T. a copertura di tutti i rischi di danni a terzi ed a cose di terzi a qualsiasi titolo o destinazione;
- una polizza R.C.O. o a copertura di tutti i danni, infortuni od altro che possa accadere al personale impiegato (eventuali volontari compresi).

#### **Art. 9 – TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO**

La Cooperativa/Consorzio s'impegna a:

- a) rispettare gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dei dipendenti e/o degli eventuali volontari impiegati, operanti questi ultimi nei limiti del comma 5 dell'art. 21 della L. 381/1991;

- b) applicare il contratto nazionale di lavoro e quello integrativo delle Cooperative sociali, come previsto dalla L. 327/2000, assicurando ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore quello dei lavoratori dipendenti;
- c) corrispondere puntualmente le spettanze economiche dovute agli operatori per le prestazioni da loro assicurate;
- d) fornire, se richiesta dell'Ufficio di Piano, la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato;
- e) adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
- f) informare gli operatori dell'assenza di vincoli di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del Comune di Venafro;
- g) garantire i livelli occupazionali del personale già impiegato nel servizio che dovrà essere assorbito dalla Cooperativa aggiudicataria.

L'Ufficio di Piano, nell'interesse esclusivo dei lavoratori, eseguirà controlli costanti sull'osservanza degli impegni assunti dall'appaltatore nei loro confronti. Qualora si riscontri un comportamento difforme da quello pattuito, l'Ufficio di Piano procederà all'immediata sospensione del pagamento delle fatture, accantonando le somme spettanti all'appaltatore a garanzia degli obblighi di cui sopra ed assegnando al medesimo un termine entro il quale regolarizzare la propria posizione. L'inadempienza è motivo di risoluzione del contratto.

#### **Art. 10 – ULTERIORI OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA/CONSORZIO**

L'aggiudicatario, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, è tenuto:

- a) ad individuare al proprio interno una figura di riferimento (coordinatore) per il raccordo con il coordinatore dell'Ufficio di Piano al quale dovrà periodicamente rapportarsi per l'ottimizzazione del servizio;
- b) ad eseguire le prestazioni con piena autonomia operativo - gestionale ed idonea organizzazione;
- c) a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, con particolare riguardo al Piano Sociale di Zona e alle prospettive di integrazione socio sanitaria;
- d) a rispondere direttamente dell'operato dei lavoratori adibiti alle attività convenzionate;
- e) ad effettuare le sostituzioni degli operatori impiegando sempre personale qualificato, comunicando all'Ufficio di Piano quelle superiori a 5 giorni consecutivi e fornendo la documentazione atta a dimostrare l'idoneità e la professionalità degli addetti che dovessero subentrare in modo continuativo;
- f) a sostituire gli operatori ritenuti non idonei dall'Ufficio di Piano rispettivamente entro 10 e 5 giorni dalla data della relativa richiesta scritta, che dovrà essere motivata in modo adeguato;
- g) a garantire la continuità e la stabilità del personale, per favorire l'ottimale funzionamento del servizio;
- h) ad assicurare la costante reperibilità del coordinatore;
- i) a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente Convenzione, nonché le modalità organizzative concordate con il Comune Capofila attuando le modifiche a queste ultime ritenute necessarie dallo stesso;
- j) a consentire al Comune capofila qualsiasi controllo sul funzionamento del servizio;

#### **Art. 11 – OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato adempimento è motivo di risoluzione contrattuale.

#### **Art. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile, con riferimento al servizio svolto.

Quest'ultimo dovrà corrispondere a quello richiesto dal Comune Capofila in sede di gara. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo bonifico bancario su conto dedicato, entro 60 giorni dalla data di ricezione all'ufficio di protocollo del Comune di Venafro, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni poste in liquidazione. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 13 – DIVIETI**

È fatto divieto alla Cooperativa/Consorzio:

- di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio convenzionato;
- di cedere il contratto;
- di cedere i crediti nei confronti del Comune di Venafro.

#### **Art. 14 – CONTROVERSIE**

La Cooperativa/Consorzio aggiudicataria non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire disposizioni del Comune di Venafro per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti. Per ogni controversia è competente il Foro di Isernia.

#### **Art. 15 – PENALITA'**

Il Comune di Venafro contesterà per iscritto eventuali disfunzioni, irregolarità o inadempienze riscontrate nell'operato dell'appaltatore, concedendogli un termine massimo di 3 giorni per la presentazione delle relative giustificazioni.

Qualora queste ultime vengano ritenute non adeguatamente motivate, il Comune di Venafro si riserva la facoltà insindacabile di applicare, a seconda della gravità del caso, penalità pecuniarie da un minimo di € 200,00 (IVA inclusa) ad un massimo di € 1.500,00.

#### **Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DEL COMUNE DI VENAFRO**

L'Ente si riserva di risolvere l'affidamento dei servizi oggetto della presente convenzione, previa diffida di almeno due mesi, in caso di gravi o reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti e per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative espresse dall'Ente, o perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati.

Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente, affinché la Cooperativa/Consorzio adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto, qualora non possa essere assicurato il subentro d'altra Cooperativa/Consorzio per l'espletamento del servizio.

Il contratto si intenderà comunque risolto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessione d'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

In caso di risoluzione del Contratto resta salva per il Comune di Venafro la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, ferma restando l'applicazione delle penali.

#### **Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DELL'APPALTATORE**

Secondo quanto disposto dall'art. 1672 del Codice Civile e con un preavviso di almeno 30 giorni, l'appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto nell'impossibilità di eseguirlo, per cause ad esso non imputabili.

In tale evenienza, il Comune di Venafro sarà tenuto al pagamento delle prestazioni rese fino a quel momento ed allo svincolo della polizza fideiussoria.

**Art. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto/contratto, la stessa si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

**Art. 19 – TUTELA DELLA PRIVACY**

E' fatto divieto alla Cooperativa/Consorzio ed al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/2003.

**Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla selezione;
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) i diritti spettanti all'interessato sono previsti all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i (artt. 12,13,14 e 15 del Regolamento UE 679/2016).

**Art. 21 – NORME FINALI**

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Contratto/Convenzione, si applicano le disposizioni contenute nel contratto tra le parti, nel codice civile e nella vigente normativa di appalti e contratti della Pubblica Amministrazione.

**Per la Società Cooperativa  
Il Legale Rappresentante**

**Per l'Ufficio di Piano ATS Venafro  
Il Responsabile Coordinatore  
Dott. Antonio Melone**